



VERBALE DI ACCORDO (PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ARTT. 4 E 24 LEGGE 223/91)

Addì, 19 luglio 2011, in Milano presso la sede di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza - Brianza si sono incontrati i seguenti signori:

Per la società Ricoh Italia Srl	Davide Oriani Alessandro Sanvito
Per Unione Confcommercio	Emanuela Cambrini
Per la Filcams-Cgil	Daniilo Lelli Paola Salvi
Per la Fisascat-Cisl	Marco Demurtas

Le RSU/RSA

premessò che

- ❖ Con lettera datata 8 luglio 2011 la società Ricoh Italia srl ha attivato una procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 24 della Legge n°223/91 per n...46 dipendenti dichiarati strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella medesima lettera, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti;
- ❖ A seguito di richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge 223/91, il confronto è iniziato nella riunione tenutasi in data 13 luglio 2011 nel corso della quale l'Azienda ha illustrato le cause che hanno condotto all'apertura della procedura di mobilità;
- ❖ Nel corso di tale incontro le parti hanno esaminato ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità procedendo con ciò all'esame congiunto di cui all'art. 4 comma 5 della legge 223/91.

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale dell'accordo.

2. Potranno essere collocati in mobilità un numero massimo di 46 lavoratori nei termini previsti dalla normativa vigente.
3. Le parti si danno atto che la Società si attiverà al fine di favorire la ricollocazione di alcune figure professionali presso la sede di Ricoh Padova e presso i Dealer, previa selezione da parte delle aziende interessate e possesso delle competenze necessarie per l'espletamento della mansione
4. I lavoratori saranno collocati in mobilità con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento.
5. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità, un sostegno economico nella misura definita con separato accordo.
6. Tra l'azienda e i singoli lavoratori verranno sottoscritti, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, i verbali di conciliazione, ai sensi dell'art.411 cpc, che prevederanno l'accettazione della collocazione in mobilità, la rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore pretesa connessa con l'intercorso rapporto di lavoro.

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la società

per l'Unione CTSP

per la FILCAMS-CGIL

RSU

per la Fisasest-Cisl

Enrico Olivero
 Roberto Ricci